

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg

Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento (articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

(b.u. 13 febbraio 2007, n. 7)

Art. 1 *Oggetto*

1. Questo regolamento disciplina la formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli previste dall'articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata legge provinciale, per l'accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole provinciali a carattere statale.

2. Questo regolamento disciplina anche i casi, i tempi e le modalità per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli del personale docente proveniente da fuori provincia, nel rispetto della relativa intesa tra la Provincia autonoma di Trento e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscritta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

Art. 2 *Formazione delle graduatorie provinciali per titoli*

1. La struttura provinciale competente in materia di gestione del personale docente, di seguito denominata struttura provinciale competente, forma le graduatorie provinciali per titoli previste dall'articolo 92 della legge provinciale ogni quattro anni; conseguentemente, a decorrere dall'efficacia della nuova graduatoria, decade a tutti gli effetti la graduatoria precedente.

2. Le graduatorie provinciali per titoli sono organizzate in graduatorie riferite al:

- a) primo ciclo, comprendenti le graduatorie della scuola primaria, distinte per posti di insegnamento e della scuola secondaria di primo grado, distinte per classi di abilitazione;
- b) secondo ciclo, comprendenti le graduatorie della scuola secondaria di secondo grado, distinte per classi di abilitazione.

3. Le graduatorie provinciali per titoli sono strutturate in tre fasce nelle quali sono inseriti gli aspiranti in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente, secondo le disposizioni dell'articolo 92 della legge provinciale e di questo regolamento.

4. L'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli è effettuato ogni quattro anni all'atto della formazione delle graduatorie, secondo le modalità e le procedure dell'articolo 4, fermo restando quanto previsto dal comma 5 di questo articolo e dall'articolo 8.

5. Alla scadenza del primo biennio di validità delle graduatorie gli aspiranti docenti in possesso dei requisiti per l'inserimento possono chiedere di essere aggiunti in calce alle graduatorie.

6. In sede di formazione delle graduatorie provinciali per titoli, sono inseriti, a

domanda, nella III fascia gli aspiranti in possesso dei titoli e dei requisiti d'accesso validi sul territorio nazionale per l'inserimento nelle graduatorie permanenti.

7. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, lettera f), della legge provinciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, di questo regolamento, e sempre che sussista la permanenza dei requisiti generali, ai fini della formazione delle graduatorie provinciali per titoli coloro che risultano iscritti nella I e nella II fascia delle graduatorie provinciali per titoli vigenti in provincia di Trento alla data del 31 agosto 2006 mantengono, per le medesime classi di concorso, il diritto all'iscrizione rispettivamente nella I e II fascia delle graduatorie provinciali per titoli. Ai medesimi aspiranti è assicurata la precedenza nell'assunzione; sono altresì assicurate le precedenza assolute disciplinate dalla legislazione vigente a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

8. Ferma restando la disciplina della mobilità, non sono consentiti l'inserimento e il mantenimento nelle graduatorie provinciali dei docenti già assunti nello stesso grado di scuola con contratto a tempo indeterminato.

Art. 3

Validità delle graduatorie provinciali per titoli

1. Le graduatorie provinciali per titoli hanno validità quadriennale e il punteggio degli iscritti è aggiornato con periodicità biennale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5.

Art. 4

Presentazione delle domande e valutazione dei titoli

1. La Giunta provinciale stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, la documentazione necessaria per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e per l'aggiornamento biennale dei titoli, i termini per la formazione delle graduatorie provinciali nonché le direttive necessarie per l'applicazione di questo regolamento, garantendo la massima pubblicizzazione delle procedure.

2. Entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale gli aspiranti presentano domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli utilizzando l'apposito modello predisposto dalla struttura provinciale competente e approvato dalla Giunta provinciale medesima. L'aspirante deve precisare nella domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio se la domanda è presentata in riferimento all'assunzione a tempo indeterminato, agli incarichi annuali a tempo determinato, o alle supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica, per tutte le graduatorie provinciali per le quali l'interessato sia in possesso dei requisiti di ammissione.

3. La mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 comporta il non inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli; la presentazione della domanda dopo il termine stabilito dalla Giunta provinciale per l'inserimento o per l'aggiornamento dei titoli ovvero priva della firma dell'aspirante comporta l'irricevibilità della domanda stessa.

4. Al fine della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli gli aspiranti devono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande i requisiti generali, in quanto compatibili, stabiliti dalla normativa che disciplina l'accesso al pubblico impiego provinciale. Sono esclusi dall'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli gli aspiranti che siano incorsi nelle sanzioni disciplinari della sospensione o della destituzione previste dall'articolo 492,

comma 2, lettere d) ed e), nonché dall'articolo 535, comma 1, numeri 4) e 5), per la durata della sanzione, e numero 6) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e, ove intervenuta, le corrispondenti fattispecie previste dalla contrattazione collettiva provinciale, nonché i dipendenti degli enti pubblici o dello Stato collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

5. La struttura provinciale competente effettua la valutazione dei titoli ai fini della formazione delle graduatorie provinciali per titoli per:

- a) gli aspiranti da inserire nella I e nella II fascia sulla base dei criteri e dei punteggi definiti dalla tabella A allegata a questo regolamento;
- b) gli aspiranti da inserire nella III fascia sulla base dei criteri e dei punteggi definiti dalla tabella B allegata a questo regolamento;
- c) gli aspiranti da inserire nelle graduatorie provinciali per titoli relative alle classi di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado sulla base dei criteri e dei punteggi definiti dalla tabella C allegata a questo regolamento e della valutazione dei titoli artistico-professionali effettuata dalla commissione di cui al comma 10 di questo articolo.

6. Per la valutazione dei titoli di servizio di insegnamento o di didattica, previsti rispettivamente dalla lettera B delle tabelle A, B e C allegate a questo regolamento, sono considerati utili i titoli maturati entro il 31 agosto dell'anno scolastico precedente la data di pubblicazione del bando per la formazione o l'aggiornamento delle graduatorie provinciali.

7. In relazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, lettera e), della legge provinciale in ordine all'attribuzione dello specifico punteggio per il servizio effettivamente prestato, si considerato servizio effettivo quello prestato con il possesso del prescritto titolo di studio per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso durante il periodo di attività didattica delle scuole, previsto dal calendario scolastico, ivi compresi la partecipazione a scrutini ed esami.

8. Non è utile, ai fini della valutazione della continuità del servizio, il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, nelle scuole materne statali, presso gli istituti di formazione professionale provinciali nonché presso enti o associazioni senza fini di lucro che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale convenzionati con la Provincia autonoma di Trento.

9. La Giunta provinciale indica con il provvedimento di cui al comma 1 i casi specifici secondo i quali il servizio è prestato con continuità.

10. La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli artistico-professionali di cui alla tabella C allegata a questo regolamento e la valutazione dei medesimi sono effettuate da una apposita commissione nominata dal dirigente della struttura provinciale competente; la commissione è presieduta dal medesimo dirigente o da un suo delegato ed è composta da:

- a) un docente dello specifico strumento del conservatorio di musica della provincia di Trento o, in mancanza, di altra provincia;
- b) un dirigente scolastico, della provincia di Trento o di altra provincia, di scuola secondaria di primo grado nella quale siano stati attivati corsi ad indirizzo musicale;
- c) un docente del corso ad indirizzo musicale con il quale sia stato stipulato un contratto per strumento diverso da quello cui si riferiscono le graduatorie da compilare;
- d) un docente a tempo indeterminato di educazione musicale che non abbia presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per lo stesso grado di scuola e sia in possesso del diploma relativo allo strumento cui si riferisce la specifica graduatoria o, in mancanza, di diploma di strumento affine.

11. Il dirigente della struttura provinciale competente approva provvisoriamente con determinazione le graduatorie provinciali per titoli formate ai sensi di questo regolamento e

ne dispone la pubblicazione all'albo della propria struttura e nel sito internet della Provincia. Entro cinque giorni dalla pubblicazione gli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie possono presentare reclamo alla struttura provinciale competente. A seguito delle verifiche effettuate, anche d'ufficio, il dirigente provvede alle correzioni necessarie e con propria determinazione approva in via definitiva le graduatorie provinciali per titoli e ne dispone la pubblicazione all'albo della propria struttura e nel sito internet della Provincia.

12. Nel periodo di validità delle graduatorie provinciali per titoli, in caso di introduzione di nuove classi di abilitazione o di variazione delle stesse, la Giunta provinciale può riaprire i termini per la presentazione delle domande al fine dell'inserimento nelle nuove graduatorie; in tal caso le nuove graduatorie hanno validità fino alla scadenza delle graduatorie quadriennali già formate.

Art. 5

Modalità di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli di aspiranti iscritti nelle graduatorie permanenti di altra provincia

1. L'aspirante che risulta inserito nelle graduatorie permanenti di altra provincia può chiedere l'inserimento nella III fascia delle graduatorie provinciali per titoli, con apposita domanda da presentare entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4, comma 1. I titoli presentati da tali aspiranti sono valutati secondo i criteri e i punteggi definiti nelle tabelle B e C allegate a questo regolamento.

2. Gli aspiranti all'inserimento nella III fascia delle graduatorie provinciali per titoli non possono essere iscritti nelle graduatorie permanenti di altra provincia; conseguentemente gli aspiranti iscritti nelle graduatorie permanenti di altra provincia possono chiedere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per titoli purché dichiarino di avere richiesto la cancellazione dalle graduatorie permanenti di provenienza.

3. Nel periodo di vigenza delle graduatorie provinciali per titoli è fatta salva la facoltà per gli aspiranti iscritti di richiedere il trasferimento nelle graduatorie permanenti di un'altra provincia all'atto della loro riapertura.

4. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, lettera f) della legge provinciale, agli aspiranti già iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli 2005/2009 e nelle graduatorie permanenti di un'altra provincia, ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie provinciali per titoli per le medesime classi di concorso, non è richiesta la cancellazione dalle graduatorie dell'altra provincia.

Art. 6

Graduatorie di istituto

1. Il dirigente scolastico forma apposite graduatorie di istituto per la copertura con contratto a tempo determinato di posti di insegnamento o di cattedre, relative agli insegnamenti impartiti nella istituzione scolastica cui è preposto, secondo quanto previsto da questo articolo. Per l'individuazione dell'aspirante docente da assumere con contratto a tempo determinato, il dirigente scolastico scorre le graduatorie di istituto, articolate secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, a partire dalla I fascia.

2. I titoli di studio e di abilitazione per l'iscrizione nelle graduatorie di istituto sono quelli stabiliti dalla normativa statale vigente per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti.

3. Ciascun aspirante può chiedere l'inserimento nelle graduatorie di un massimo di quindici istituzioni scolastiche.

4. Gli aspiranti iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli formate secondo quanto

previsto dall'articolo 2 non possono essere iscritti nelle graduatorie di circolo e di istituto di altra provincia. Gli aspiranti iscritti nelle graduatorie permanenti di un'altra provincia non possono presentare domanda di iscrizione nelle graduatorie di istituto di istituzioni scolastiche della provincia di Trento. Gli aspiranti iscritti nelle graduatorie di istituto di II e III fascia della provincia di Trento non possono contemporaneamente essere iscritti nelle graduatorie di circolo o di istituto di altra provincia.

5. Coloro che secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, sono iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli e nelle graduatorie permanenti di un'altra provincia, possono iscriversi nelle graduatorie di istituto della provincia di Trento solo nel caso in cui abbiano individuato la medesima provincia ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

6. Gli iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Trento che chiedono l'inserimento nelle graduatorie di istituto di un'altra provincia, devono comunicare al dirigente scolastico competente individuato dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 7 l'avvenuta presentazione della domanda; in tal caso il dirigente scolastico avvia la procedura per la cancellazione dalle graduatorie di istituto della provincia di Trento.

7. La Giunta provinciale definisce con deliberazione i termini e le modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione e dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto e stabilisce direttive per il rispetto di quanto previsto da questo articolo e in particolare dal comma 2 ⁽¹⁾.

Art. 7

Articolazione e durata delle graduatorie di istituto

1. Le graduatorie d'istituto di cui all'articolo 6 sono articolate nelle seguenti tre fasce:

- a) I fascia, nella quale sono iscritti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali per titoli per il medesimo posto d'insegnamento o classe di abilitazione cui è riferita la graduatoria di istituto, con esclusione dei docenti assunti a tempo indeterminato;
- b) II fascia, nella quale sono iscritti gli aspiranti non inclusi nella corrispondente graduatoria provinciale per titoli e in possesso di abilitazione o di idoneità alle quali è riferita la graduatoria di istituto;
- c) III fascia, nella quale sono iscritti gli aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

2. Gli aspiranti inseriti nella I fascia delle graduatorie di istituto sono inclusi secondo l'ordine di fascia e di punteggio risultante dalla corrispondente graduatoria provinciale per titoli. Gli aspiranti sono inseriti nella II e nella III fascia delle graduatorie di istituto secondo l'ordine risultante dall'applicazione dei criteri e dei punteggi di valutazione dei titoli stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado la valutazione dei titoli artistico-professionali è effettuata dalla commissione prevista dall'articolo 4, comma 10, sulla base dei criteri e dei punteggi stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2.

4. Le graduatorie di istituto della I fascia hanno validità temporale corrispondente a quella delle graduatorie provinciali per titoli e sono ridefinite a seguito dell'aggiornamento biennale delle graduatorie provinciali per titoli. Nel caso di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli l'interessato può chiedere di essere iscritto nella I fascia delle graduatorie di istituto ed è conseguentemente cancellato dalla II o III fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto.

5. Le graduatorie di istituto della II e della III fascia hanno validità biennale.

Art. 8

Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Le graduatorie provinciali per titoli relative al quadriennio 2005/2009 formate ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 21 marzo 2005, n. 6-36/Leg (Regolamento per la formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento) e vigenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento, mantengono la loro validità e sono utilizzate per le nomine da effettuarsi fino all'anno scolastico 2008/2009.

2. L'aggiornamento biennale delle graduatorie provinciali per titoli di cui al comma 1 è effettuato, per il biennio 2007/2009, sulla base delle disposizioni previste da questo regolamento, ad esclusione dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 4, comma 6; a tal fine sono considerati utili i titoli di servizio di insegnamento maturati alla data di scadenza della presentazione della domanda di aggiornamento.

3. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 2 ter della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, introdotto dall'articolo 2 della legge provinciale 15 marzo 2002, n. 5;
- b) decreto del Presidente della Provincia 21 marzo 2005, n. 6-36/Leg.

Allegato A

(art. 4, comma 5, lettera a)

Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento ai fini dell'inserimento nella I e II fascia delle graduatorie provinciali per titoli

A - Titoli di accesso alla graduatoria provinciale per titoli

La valutazione riguarda il superamento di un solo concorso o di un solo esame di abilitazione o di idoneità riferito al medesimo posto o alla medesima cattedra; ai fini della valutazione è preso in considerazione il punteggio più favorevole che, nel caso in cui sia classificato diversamente da cento centesimi, è rapportato a cento.

- 1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, relativo alla medesima classe di abilitazione o al medesimo posto di insegnamento per cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.

Nel limite di 36 punti, al punteggio conseguito a seguito del superamento del concorso o dell'esame ai soli fini abilitativi preso in considerazione, sono attribuiti i seguenti punti:

- per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59 *punti 12;*
- per il punteggio da 60 a 65 *punti 15;*
- per il punteggio da 66 a 70 *punti 18;*
- per il punteggio da 71 a 75 *punti 21;*
- per il punteggio da 76 a 80 *punti 24;*
- per il punteggio da 81 a 85 *punti 27;*
- per il punteggio da 86 a 90 *punti 30;*

- per il punteggio da 91 a 95
- per il punteggio da 96 a 100

*punti 33;
punti 36.*

Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per titoli ed esami, rivolto anche al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo o di secondo grado, è valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche del punteggio dei titoli ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame.

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per titoli ed esami, rivolto anche al conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare o primaria, è valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche del punteggio dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame.

Ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione a sessioni riservate di esame, indette con deliberazioni della Giunta provinciale del 6 agosto 1999, n. 6385, del 19 maggio 2000, n. 1210, del 2 marzo 2001, n. 457 nonché con ordinanze ministeriali del 15 giugno 1999, n. 153, del 7 febbraio 2000, n. 33, e del 2 gennaio 2001, n. 1, è valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

- 2) Per le abilitazioni e per le idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'Unione europea., riconosciute dal Ministero dell'istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE sono attribuiti:

punti 24.

B - Titoli di servizio di insegnamento

E' valutabile il solo servizio prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina e relativo alla classe di abilitazione o al posto di insegnamento per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria. Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.

Sono attribuiti:

- 1) per il servizio di insegnamento in scuole elementari o primarie, ovvero in istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica provinciali a carattere statale o statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di

sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico. Il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola provinciale a carattere statale e della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per insegnamenti curricolari della scuola provinciale a carattere statale o statale:

- per ogni anno
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni

punti 12;
punti 2;

2) per il servizio di insegnamento in scuole paritarie (elementari o primarie o in istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica), fino ad un massimo di punti 9 per ciascun anno scolastico:

- per ogni anno
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni

punti 9;
punti 1,5;

3) per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole elementari parificate, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico:

- per ogni anno
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni

punti 6;
punti 1;

4) per il servizio effettivamente prestato per cinque anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del territorio provinciale sono attribuiti ulteriori:

Il punteggio è riconosciuto per un massimo di due volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi per anno.

punti 15.

C - Altri titoli

Sono attribuiti, fino ad un massimo di punti 30:

1) per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'assunzione a tempo indeterminato cui si riferisce il concorso:

- per ogni titolo

punti 3;

2) per il superamento di altri concorsi per titoli ed esami, per altri esami ai soli fini abilitativi o di idoneità, relativi alla medesima o ad altre classi di abilitazione o al medesimo o ad altri posti di insegnamento:

- per ogni titolo

punti 3.

Le idoneità e le abilitazioni per la scuola elementare sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e viceversa;

- 3) per le abilitazioni ed per le idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciute dal Ministero dell'istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE sono attribuiti:

- per ogni titolo

punti 3.

La valutazione relativa al presente punto 3 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo prevista al punto A.2);

- 4) limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai posti a tempo indeterminato del personale docente della scuola elementare o primaria, per le lauree in lingue, di cui al decreto ministeriale n. 39/1998 previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco), e per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare sono attribuiti:

- per ogni titolo

punti 6.

La valutazione relativa a questo punto 4 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo prevista dal punto C.1).

Allegato B

(art. 4, comma 5, lettera b)

Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento ai fini dell'inserimento nella III fascia delle graduatorie provinciali per titoli

A - Titoli di accesso alla graduatoria provinciale per titoli

- A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di abilitazione o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria provinciale per titoli, ivi compreso il diploma "di didattica della musica" di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola primaria, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12.

Nel limite di 12 punti, al punteggio conseguito a seguito del superamento del concorso o dell'esame ai soli fini abilitativi, preso in considerazione, sono attribuiti i seguenti punti:

- per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59 *punti 4;*
- per il punteggio da 60 a 65 *punti 5;*
- per il punteggio da 66 a 70 *punti 6;*
- per il punteggio da 71 a 75 *punti 7;*
- per il punteggio da 76 a 80 *punti 8;*
- per il punteggio da 81 a 85 *punti 9;*
- per il punteggio da 86 a 90 *punti 10;*
- per il punteggio da 91 a 95 *punti 11;*
- per il punteggio da 96 a 100 *punti 12.*

A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto

A.1):

- a) si valuta il superamento di un solo concorso o di un solo esame di abilitazione o di idoneità ovvero un solo titolo con valore abilitante;
- b) il punteggio conseguito in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, valutati diversamente da cento centesimi, è rapportato a cento;
- c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;
- d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per titoli ed esami per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame;
- e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per titoli ed esami per l'insegnamento nella scuola elementare o primaria si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche del punteggio dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame;
- f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, indette con deliberazioni della Giunta provinciale del 6 agosto 1999, n. 6385, del 19 maggio 2000, n. 1210, del 2 marzo 2001, n. 457 nonché con ordinanze ministeriali del 15 giugno 1999, n. 153, del 7 febbraio 2000, n. 33, e del 2 gennaio 2001, n. 1, è valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero

punti 8.

dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie n. 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e n. 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti:

A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio previsto dal punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione.

Nel caso di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato:

per le altre abilitazioni sono attribuiti:

*punti 30;
punti 6.*

A.5) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio previsto dal punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato:

per l'altra abilitazione sono attribuiti:

*punti 30;
punti 6.*

A.6) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori:

punti 24.

A.7) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento previste dal punto A.1), con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio previsto dai punti A.4) e A.5), sono attribuiti in aggiunta al punteggio del punto A.1), ulteriori:

punti 6.

B - Titoli di servizio di insegnamento

B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole elementari o primarie o negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica provinciali a carattere statale o statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, sono attribuiti fino ad un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico:

- per ogni anno
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni

*punti 12;
punti 2.*

B.2) Per il servizio di insegnamento in scuole paritarie

(elementari o primarie o in istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica), fino ad un massimo di punti 9 per ciascun anno scolastico:

- per ciascun anno
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni

punti 9;
punti 1,5.

B.3) Per il servizio di insegnamento prestato negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, sono attribuiti fino ad un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico:

- per ciascun anno
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni

punti 6;
punti 1.

B.4) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dai punti B.1) e B.2) e B.3):

- a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina e relativo alla classe di abilitazione o posto di insegnamento per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
- b) a decorrere dall'anno scolastico 2003/04 il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato;
- c) il servizio di cui al punto B.1) prestato, con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina, in classe di abilitazione o in posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto dal punto B.1), fino ad un massimo di 24 punti per ciascuna graduatoria;
- d) limitatamente alla graduatoria della scuola primaria è valutato nella misura di cui alla lettera c) il servizio di insegnamento prestato nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e nelle scuole materne statali, con il possesso del titolo di accesso prescritto dalla corrispondente normativa vigente alla data della nomina;
- e) a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 è valutato nella misura di cui alla lettera c) il servizio di insegnamento prestato presso gli istituti di formazione professionale provinciali nonché presso enti o associazioni senza fini di lucro che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale convenzionati con la Provincia autonoma di Trento, con il possesso del titolo di accesso prescritto dalla corrispondente normativa vigente alla data della nomina;
- f) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo per l'accesso alla classe di concorso o posto, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a

punti 15.

- scelta dell'interessato;
- g) limitatamente alla classe di abilitazione per cui si beneficia del punteggio previsto dal punto A.4) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;
 - h) a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati su qualsiasi classe di abilitazione o posto di insegnamento durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;
 - i) a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
 - l) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola provinciale a carattere statale o statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola provinciale a carattere statale o statale;
 - m) a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 il servizio prestato nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia; tale disposizione è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007. E' fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati dall'anno scolastico 2003/2004 al 1° settembre 2007;
 - n) per il servizio effettivamente prestato per cinque anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del territorio provinciale sono attribuiti ulteriori:
Il punteggio è riconosciuto per un massimo di due volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi per anno.
 - o) Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.

C - Altri titoli

- C.1) Ai titoli elencati da questa lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.
- C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria fatto salvo quanto previsto dalle lettere C.7), C.8) e C.9), sono attribuiti:

punti 3.

- C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti: *punti 3.*
- C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lettera C.3):
- a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;
 - b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola elementare sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie di primo e secondo grado e viceversa.
- C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A), sono attribuiti: *punti 3.*
- C.6) Per i titoli di dottorato di ricerca sono attribuiti: *punti 12.*
- C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco), e per la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti: *punti 6.*
- C.8) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista dalla lettera C.7) è alternativa alla valutazione dello stesso titolo previsto dalla lettera A), A.5).
- C.9) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, strettamente coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti, fino a un massimo di 6 punti: *punti 3.*
Si intende annuale un corso pari a 60 crediti corrispondenti a 1500 ore.

Allegato C

(art. 4, comma 5, lettera c)

Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente di strumento musicale nelle scuole secondarie di primo grado a carattere statale della provincia di Trento ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli di strumento musicale

A - Titoli culturali

Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia.

- a) al diploma di strumento musicale cui si riferisce la graduatoria sono attribuiti:
- con votazione fino a 7/10 *punti 6;*
 - con votazione fino a 9/10 *punti 8;*
 - con votazione fino a 10/10 *punti 10;*
 - con votazione di 10/10 e lode *punti 12;*
- b) ad altro diploma di strumento musicale, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati sono attribuiti: *punti 3;*
- c) al diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento musicale cui si riferisce la graduatoria sono attribuiti: *punti 3;*
- d) al diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera sono attribuiti: *punti 1,50;*
- e) alla laurea che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale sono attribuiti: *punti 4;*
- f) alla laurea diversa da quella che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale sono attribuiti: *punti 2;*
- g) al diploma di istruzione secondaria di secondo grado sono attribuiti: *punti 1;*
- h) al superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei conservatori di musica, relativi allo specifico strumento musicale cui si riferisce la graduatoria; all'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado sono attribuiti: *punti 6;*
- i) al superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei conservatori di musica per strumenti musicali diversi da quelli cui si riferisce la graduatoria; all'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nell'istruzione secondaria di 2° grado sono attribuiti: *punti 3.*

B - Titoli didattici

Ai fini della valutazione dei titoli didattici il periodo di servizio di almeno 180 giorni è considerato come anno intero.

Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.

Sono valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.

Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole.

- a) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente a tempo indeterminato o a tempo determinato nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola secondaria di primo grado per l'insegnamento dello stesso strumento musicale cui si riferisce la graduatoria sono attribuiti: *punti 18;*
- per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni, fino ad un massimo di 18, sono attribuiti: *punti 3.*
- b) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente a tempo indeterminato o a tempo determinato nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola secondaria di primo grado per l'insegnamento dello stesso strumento musicale cui si riferisce la graduatoria sono attribuiti: *punti 9;*
- per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni, fino ad un massimo di punti 9, sono attribuiti: *punti 1,50.*
- c) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente a tempo indeterminato o a tempo determinato negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado per l'insegnamento dello stesso strumento musicale cui si riferisce la graduatoria sono attribuiti: *punti 6;*
- per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni, fino ad un massimo di punti 6, sono attribuiti: *punti 1.*
- d) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente a tempo indeterminato o a tempo determinato per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media sono attribuiti: *punti 4,5;*
- per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni, fino ad un massimo di punti 4,5, sono attribuiti: *punti 0,75.*
- e) Per il servizio prestato in qualità di docente di strumento nei corsi di cui all'articolo 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *punti 3,50.*
- f) Per il servizio effettivamente prestato per cinque anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del territorio provinciale sono attribuiti ulteriori: *punti 15.*
Il punteggio è riconosciuto per un massimo di due volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi per

anno.

C - Titoli artistici (fino ad un massimo di punti 66)

Tutti i titoli di questa categoria sono valutati in ragione della loro rilevanza che va motivata.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

non sono valutabili le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati.

- a) All'attività concertistica solistica in complessi di musica da camera, dal duo in poi, sono attribuiti:
- per lo stesso strumento musicale cui si riferisce la graduatoria *da punti 1 a punti 2;*
 - per strumento musicale diverso da quello cui si riferisce la graduatoria *da punti 0,5 a punti 1;*
- b) all'attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare sono attribuiti: *da punti 1 a punti 6;*
- c) al 1°, al 2° o al 3° premio in concorsi nazionali od internazionali, per ciascun esito, sono attribuiti: *da punti 1 a punti 3;*
- d) all'idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di enti lirici o orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6) sono attribuiti: *da punti 1 a punti 3;*
- e) alle composizioni, alle pubblicazioni, alle incisioni discografiche, agli studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6) sono attribuiti: *da punti 0,5 a punti 1;*
- f) ai corsi di perfezionamento effettivamente frequentati sono attribuiti:
- in qualità di allievi relativi allo strumento musicale cui si riferisce la graduatoria *da punti 1 a punti 2;*
 - in qualità di allievi per strumento musicale diverso quello cui si riferisce la graduatoria *da punti 0,5 a punti 1;*
- g) alle altre attività musicali documentate, per ciascun titolo, sono attribuiti: *da punti 0,2 a punti 1.*

NOTE

(1) Vedi la deliberazione della Giunta provinciale 13 aprile 2007, n. 780 (b.u. 23 aprile 2007, n. 16, suppl. n. 1).